



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Centrale rischi: la segnalazione va anticipata con raccomandata

Autore: Redazione | 04/01/2016



*Finanziamenti e mutui: per il mancato pagamento del debito con la banca, necessaria la comunicazione preventiva dell'iscrizione nell'archivio telematico della Banca d'Italia.*

**Centrale rischi:** nella banca dati tenuta da Bankitalia ci si entra solo a condizione che, prima dell'iscrizione, il debitore riceva una **comunicazione con raccomandata a.r.**

Il chiarimento, oltre ad essere costantemente fornito dalla giurisprudenza, è anche condiviso dallo stesso **Arbitro Bancario e Finanziario [1]**.

Secondo il collegio, l'obbligo di avvisare l'autore circa l'imminente **segnalazione** alla **centrale rischi**, in anticipo rispetto al momento dell'iscrizione nella banca dati, è indispensabile al fine di consentire all'interessato la possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione, adempiendo immediatamente al proprio debito. Ciò al fine di adempiere al ruolo di garanzia dell'equilibrio fra i contrapposti interessi **[2]**.

È tuttavia necessario che il preavviso di segnalazione alla centrale rischi venga non solo inviato, ma pervenga altresì ad **effettiva conoscenza** della persona alla quale è destinata. Pertanto, la banca deve **fornire prova** dell'avvenuto ricevimento della missiva attraverso la **cartolina di ritorno** della relativa raccomandata. Senza tale formalità è illegittima la registrazione detto sistema di dati riguardanti la morosità del debitore.

Secondo infatti quanto dispone il codice civile **[3]**, le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si considerano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario; circostanza, questa, per giurisprudenza costante anche della Cassazione, è suscettibile di prova mediante la produzione in causa della **lettera raccomandata** con la relativa ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale.

Pertanto, continua l'ABF, sebbene il codice di deontologia di buona condotta delle banche non prevede testualmente l'invio dell'avviso mediante raccomandata, sulla base delle disposizioni generali del codice civile, e in considerazione degli interessi in gioco, deve ritenersi che la selezione mediante raccomandata sia resa necessaria dall'esigenza di garantire la certezza e l'effettività della ricezione del **preavviso di segnalazione**; altrimenti detto, perché il trattamento dei dati del debitore, relativi alla sua puntualità nei pagamenti sia conforme a legge, occorre che si provi la circostanza dell'avvenuta ricezione da parte dell'interessato dell'avviso previsto dal codice deontologico **[4]**.

Questo avviso ha la funzione di consentire al cliente di non incorrere nella segnalazione, dato che egli potrebbe far rilevare la mancanza del presupposto richiesto per l'iscrizione di informazioni creditizie negative.

La **consapevolezza** dell'interessato costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato dalla banca.

### **Rimedi e tutele**

L'illegittimo operato della banca che non abbia segnalato preventivamente al cliente la segnalazione alla Centrale Rischi può essere censurato davanti a un **giudice** (con un normale giudizio, anche **in via d'urgenza**, ricorrendo anche il presupposto del grave e imminente danno altrimenti irreparabile) oppure dinanzi allo stesso **ABF**, l'arbitro nei giudizi con le banche che consente una decisione rapida e, soprattutto, economica.

Qualora si attesti l'illegittima segnalazione nella centrale rischi, al cliente è data la possibilità di chiedere il risarcimento del danno. Il **danno patrimoniale** inteso quale "*perdita di chances*" in caso di difficoltà di accedere un finanziamento di un terzo intermediario È consentito a condizione che venga fornita una prova certa. Il **danno morale** guidato in via equitativa. In ogni caso, è stato dato rilievo a tale tipo di danno in ragione della possibile lesione del diritto del cliente alla reputazione e alla immagine di buon pagatore.

### **Note**

**[1]** Cfr. tra le tante, ABF Collegio coordinamento decisione n. 5484 del 28.10.2013. Cass., sent. n. 17417/2007. **[2]** Abf Milano, decisione n. 844/2010. **[3]** Art. 1335 cod. civ. **[4]** Art. 4 co. 7, cod. deontologico buona condotta bancaria. *Autore immagine: 123rf com*